



**Comune di Gorgo al Monticano (TV)**  
**L'ORGANO DI REVISIONE**

**Verbale n. 19 del 20.12.2019**

**Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016.**

Visti:

- con D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto Correttivo") è stato emanato il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);
- ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:  
in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 convertito con Legge 14 settembre 2011, n. 148, e s.m.i, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento purché l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- la Corte dei conti – alla quale compete, assieme alla struttura nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, la verifica del puntuale adempimento degli obblighi di cui all'art. 24 del T.U.S.P. – ha approvato con deliberazione sez. Autonomie n. 17/SEZAUT/2017/INPR del 19.7.2017 un modello di atto di ricognizione e relativi esiti ex art. 24 T.U.S.P. che dovrà essere allegato alla deliberazione consiliare;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

Visti:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera della Giunta Comunale n. 16 del 26.03.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;
- la presa d'atto della Relazione sull'attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate come approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 28.04.2016;
- la deliberazione del C. C. n. 34 del 28.09.2017, con la quale questo Comune aveva approvato per effetto dell'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come

integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;

- la deliberazione di C. C. n. 30 del 27.09.2018 avente ad oggetto “Misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28/09/2017. Riapprovazione ricognizione a seguito sentenza Tar con aggiornamenti/specificazioni a seguito della recente modifica statutaria di AscoHolding S.p.a. del 23/07/2018;
- la deliberazione di C.C. n. 38 del 20.12.2018 avente ad oggetto “Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del TUSP (d.lgs 175/2016).”;
- deliberazione di C.C. n. 30 del 23.07.2019 avente ad oggetto: “Approvazione trasformazione di Piave Servizi da S.r.l. a S.p.A. - modifiche dello statuto sociale, del patto parasociale tra i Comuni Soci di Piave Servizi e del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del "Comitato di indirizzo Strategico e di Controllo Analogo". Deliberazioni inerenti e conseguenti.”;
- la deliberazione di C.C. n. 43 del 17.10.2019 avente ad oggetto: “ASCO HOLDING S.P.A. - PROPOSTA MODIFICA STATUTO SOCIETARIO. APPROVAZIONE.”;

**Esaminata** la proposta di revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16/06/2017 n. 100 e la ricognizione delle partecipazioni possedute;

**Dato atto che** ai fini dell'applicazione dell'art. 24 D. Lgs. n. 175/2016 i Consorzi non sono oggetto di revisione ordinaria, e quindi, la revisione condotta dall'Ente non riguarda il Cit – Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio; ugualmente non riguarda gli enti strumentali partecipati obbligatori quali il Consiglio di Bacino Veneto Orientale AATO e gli enti strumentali partecipati quali il Consiglio di Bacino Sinistra Piave; Visto l'atto ricognitivo, allegato A della proposta di deliberazione, e verificato che gli esiti della ricognizione sono i seguenti:

**Partecipazioni che possono essere mantenute senza alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.:**

#### **Piave Servizi Spa**

**Partecipazioni che devono essere oggetto di misure di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.:**

**Asco Holding S.p.a.** sarà tenuta alla stesura di un piano di razionalizzazione che mira la rafforzamento della parte pubblica ed alla valutazione della convenienza economica al mantenimento o alla cessione di Asco TLC spa;

**esprime**

parere favorevole sulla deliberazione di revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, comma 2 D. Lgs. 19/08/2016 n. 175, e sull'allegato prospetto di ricognizione delle partecipazioni possedute.

In fede, 20.12.2019

L'ORGANO DI REVISIONE  
Dr. Alberto Matteazzi

